

ALLEGATO D



Rete Natura 2000

Direttiva 92/43/CEE “Habitat” - Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”

IT1180032 – Bric Montariolo **Misure di conservazione sito-specifiche**



Ente di gestione delle Aree protette del Po vercellese
alessandrino



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio
Settore Biodiversità e Aree Naturali

Indice

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

[Art. 1 \(Principi generali, ambito di applicazione e valenza\)](#)

TITOLO II MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI

[Art. 2 \(Disposizioni generali\)](#)

[Art. 3 \(Divieti, obblighi e buone pratiche valide per tutti gli ambienti\)](#)

TITOLO III MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI E AGLI HABITAT PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO

[Art. 4 \(Ambito di applicazione\)](#)

CAPO I - Gestione delle formazioni arboreo-arbustive fuori foresta

[Art. 5 \(Norme generali\)](#)

[Art. 6 \(Obblighi\)](#)

CAPO II - Ambienti forestali

[Art. 7 \(Disposizioni generali\)](#)

[Art. 8 \(Divieti\)](#)

[Art. 9 \(Obblighi\)](#)

[Art. 10 Querceti di Farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del Carpinion betuli \(9160\)](#)

1. Divieti:

CAPO III - Ambienti aperti

[Art. 11 \(Divieti\)](#)

[Art. 12 \(Obblighi\)](#)

[Art. 13 \(Attività da promuovere e buone pratiche\)](#)

[Art. 14 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo \(Festuco Brometalia\) \(*stupenda fioritura di orchidee\) \(6210*\)](#)

TITOLO IV MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE COLONIE DI CHIROTTERI

[Art. 15 \(Divieti, obblighi e buone pratiche per le colonie di Chiroterri che si trovano in edifici o infrastrutture\)](#)

[Art. 16 \(Divieti, obblighi e buone pratiche per colonie di Chiroterri che si trovano in ambienti naturali o seminaturali\)](#)

TITOLO V MISURE DI CONSERVAZIONE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE

CAPO I – Specie vegetali

[Art. 17 \(Misure di conservazione generali\)](#)

[Art. 18 \(Himantoglossum adriaticum\)](#)

[Art. 19 \(Gladiolus palustris\)](#)

CAPO II – Specie animali

[Art. 20 \(Disposizioni generali\)](#)

[Art. 21 \(Euplagia quadripunctaria\)](#)

[Art. 22 \(Lycaena dispar\)](#)

[Art. 23 \(Lucanus cervus\)](#)

Art. 24 (*Podarcis muralis, Lacerta bilineata, Zamenis longissimus e Hierophis viridiflavus*)

Art. 25 (*Bufo balearicus, Phelophylax lessonae esculenta complex, Hyla intermedia*)

Art. 26 (*Caprimulgus europaeus, Lanius collurio, Falco peregrinus, Milvus migrans, Pernis apivorus*)

ALLEGATO A - Principali tipologie ambientali e principali specie

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)

1. Ai sensi dell'articolo 40 della L.R. n. 19/2009 *“Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”* (e s.m.i.) sono disposte le seguenti misure di conservazione, al fine di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC), IT1180032 – Bric Montariolo, in applicazione dell'articolo 4 della Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (denominata di seguito Direttiva Habitat), dell'articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE (denominata di seguito Direttiva Uccelli) e del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”*.
2. Le presenti misure di conservazione recepiscono e integrano quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. *“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”* e dalle *“Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte”* approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016 e con D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016, con DGR 1-1903 del 4/9/2020 ed eventuali modifiche successive, e trovano applicazione immediata nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT1180032 – Bric Montariolo facente parte della Rete Natura 2000 del Piemonte e nella corrispondente Zona Speciale di Conservazione (ZSC) all'atto della designazione con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.
3. Le presenti misure di conservazione sito-specifiche sono costituite dai Titoli I, II, III, IV, V e dai relativi allegati B, C e D delle succitate *“Misure di conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte”*, che si intendono qui richiamati ai fini della loro efficacia ed applicazione, nonché relativamente alle specificità del Sito IT1180032 – *“Bric Montariolo”*, dalle ulteriori disposizioni contenute nei successivi Titolo II *“Misure di conservazione generali”*, Titolo III *“Misure di conservazione relative alle tipologie ambientali e agli habitat”*, Titolo IV *“Misure specifiche per specie o gruppi di specie”* e nell'allegato A *“Principali tipologie ambientali e specie presenti”*.

TITOLO II

MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI

Art. 2 *(Disposizioni generali)*

1. Nel Sito IT1180032 “*Bric Montariolo*” sono vietate le attività, i progetti, gli interventi e le opere che possono compromettere lo stato di conservazione degli habitat inseriti nell’Allegato I della Direttiva Habitat, delle specie inserite negli Allegati II e IV della Direttiva Habitat e dei loro habitat, delle specie di uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva Uccelli, degli uccelli migratori e dei loro habitat.
2. In funzione della presenza rilevante, all’interno del Sito, delle diverse tipologie ambientali di cui alla tabella 1 dell’Allegato A, sono da promuovere e sostenere piani, programmi, progetti, interventi, attività e opere che contribuiscano allo stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario.
3. È richiesto l’espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza per piani, programmi, interventi, progetti, attività e opere suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative, alterando il loro stato di conservazione, sugli habitat o sulle specie inserite negli allegati della Direttiva Habitat e nell’Allegato I della Direttiva Uccelli, per i quali il Sito è stato identificato.
4. Le presenti misure di conservazione costituiscono riferimento obbligatorio inderogabile per l’espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza così come prevista dagli articoli 43 e 44 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.) e per la formulazione del conseguente giudizio di incidenza, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 45 (*Esigenze di rilevante interesse pubblico*) della stessa legge.
5. I piani e i programmi devono essere predisposti nel rispetto dell’articolo 44 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.) e delle presenti misure di conservazione.
6. Gli interventi, i progetti, le attività e le opere devono essere predisposti e/o eseguiti in conformità a quanto previsto dalle presenti misure di conservazione o dai piani di gestione;
7. I seguenti progetti, interventi o attività, se eseguiti rispettando le caratteristiche di seguito indicate, si ritiene che non abbiano incidenze significative su habitat e specie per i quali il Sito è stato individuato, a seguito di valutazione ai sensi dell’art.43 della l.r. 19/2009, pertanto non necessitano di essere sottoposti nuovamente alla procedura di Valutazione di Incidenza :
 - a) manutenzioni ordinarie e straordinarie, restauri e risanamenti conservativi, ristrutturazioni ed ampliamenti di edifici esistenti che non comportino un mutamento di destinazione d’uso o un aumento di volumetria o di superficie superiore al 20%, salvo quanto disposto ai sensi dalle presenti misure di conservazione per le specie di chirotteri tutelate dalle Direttive europee di cui al Titolo IV del presente provvedimento;
 - b) manutenzioni ordinarie e straordinarie di infrastrutture lineari (reti viarie, ferroviarie, acquedotti, fognature, linee elettriche e telefoniche, gasdotti, oleodotti, viabilità forestale, impianti di telefonia fissa e mobile e per l’emittenza radiotelevisiva) a condizione che:
 - I) non comportino modifiche o ampliamenti di tracciato e d’ubicazione;
 - II) il cantiere non comporti la realizzazione di nuove piste di accesso e/o aree di deposito e di servizio;
 - III) non siano previsti l’impermeabilizzazione di canali irrigui e/o interventi di artificializzazione di sponde di corsi d’acqua e laghi;

- IV) gli interventi siano realizzati al di fuori del periodo di sospensione degli interventi selvicolturali di cui all'art. 12, comma 1, lett. i) e all'art. 22, comma 1 lett. c), punto 5);
- V) prevedano il ripristino del suolo agrario eventualmente compromesso
- c) recinzione di lotti di pertinenze residenziali, artigianali e industriali se consentono il passaggio della fauna selvatica di piccola taglia o qualora si tratti di orti o frutteti e che non siano finalizzati all'allevamento di animali;
- d) realizzazione di impianti fotovoltaici e solari sui tetti degli edifici comunque destinati o a terra all'interno di pertinenze residenziali, artigianali, industriali e commerciali, su terreno già impermeabilizzato;
- e) realizzazione di silos, vasche di stoccaggio e impianti a biomasse finalizzati alla produzione energetica ad esclusivo autoconsumo delle aziende agricole e forestali.

Art. 3

(Divieti, obblighi e buone pratiche valide per tutti gli ambienti)

Date le peculiarità e i motivi di istituzione del sito, oltre a quanto già previsto dagli articoli 3 e 4 delle “*Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte*” (approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e successive modificazioni), si applicano i seguenti disposti.

1. È vietato:

- a) effettuare il foraggiamento finalizzato alla fotografia naturalistica senza l'assenso del soggetto gestore e l'eventuale espletamento della procedura di Valutazione d'Incidenza;
- b) pascolare o transitare nelle aree naturali con ungulati domestici fatta salva l'esigenza della gestione, il ripristino di spazi aperti o il controllo delle specie esotiche invasive su iniziativa del soggetto gestore;
- c) utilizzare e spandere fanghi di depurazione e di tutti i prodotti e sottoprodotti che derivano dal loro trattamento (carbonati di defecazione, gessi di defecazione, ecc.);
- d) svolgere manifestazioni sportive, competitive e non, con mezzi motorizzati;
- e) svolgere attività di circolazione motorizzata fuoristrada ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 17 ottobre 2007 e s.m.i. e dei commi 1 e 2 dell'articolo 11 della l.r. 32/1982, fatte salve le deroghe di cui all'articolo 11, comma 6 della medesima legge;
- f) aprire nuove cave e ampliare quelle esistenti, se non nell'ambito di progetti di tutela delle specie e di miglioramento o ricostituzione di habitat di interesse comunitario; sono escluse dal presente divieto le cave già autorizzate, quelle i cui progetti siano già stati approvati con Valutazione di Incidenza positiva o quelle previste in strumenti di pianificazione che abbiano già ottenuto un giudizio di incidenza positivo alla data di emanazione del D.M. 17 ottobre 2007 (e s.m.i.) e di cui deve essere garantito il recupero finale, contestuale al completamento dei lotti di escavazione, finalizzato alla realizzazione o all'incremento di ambienti di interesse comunitario presenti nel Sito, con preferenza per habitat prioritari e zone umide;
- g) realizzare nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per autoproduzione con potenza non superiore a 20 Kwatt sottoposti a procedura di Valutazione di Incidenza, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 19/2009 (e s.m.i.);
- h) costituire nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile e ampliare quelle esistenti, fatte salve quelle sottoposte a procedura di Valutazione di Incidenza nell'ambito della procedura di valutazione ambientale strategica dei Piani faunistico venatori provinciali ai sensi dell'art. 44 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.);
- i) svolgere attività di caccia simulata senza l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di Valutazione d'Incidenza;
- j) realizzare nuovi impianti di pannelli fotovoltaici a terra;
- k) effettuare appostamenti per la fotografia naturalistica presso i siti di nidificazione di specie di

interesse conservazionistico, senza l'assenso del soggetto gestore;

- l) posizionare strutture per la fotografia naturalistica senza l'assenso del soggetto gestore e l'eventuale espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza;
- m) utilizzare munizionamento a pallini di piombo negli interventi di contenimento della fauna problematica condotti sulla base di piani redatti dal soggetto gestore e nell'attività venatoria;
- n) svolgere attività di controllo demografico delle popolazioni dei corvidi attraverso la pratica dello sparo al nido; è obbligatoria la presenza di cornacchie vive, con funzione di richiamo, all'interno di trappole tipo Larsen e Letter-box, al fine di ridurre il rischio di cattura dei rapaci.

2 - E' obbligatorio:

- a) porre in essere tutte le possibili azioni atte a segnalare la presenza del Sito sui territori di competenza e le relative limitazioni di cui alle presenti misure di conservazione;
- b) mantenere una fascia tampone di larghezza minima di 5 metri dal ciglio superiore di sponda, lungo canali, rii e altri corpi idrici minori nel caso di spandimenti di fertilizzanti e ammendanti di origine organica, compreso il digestato proveniente dagli impianti alimentati a biomassa e di fitosanitari, fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 2 lettera l), relativamente al contenimento delle specie alloctone invasive; per i corpi idrici principali la fascia di rispetto deve essere di almeno 10 metri;
- c) sottoporre alla procedura di Valutazione d'Incidenza l'istituzione delle Aziende Faunistico Venatorie (AFV) e delle Aziende Agrituristiche Venatorie (AATV) e il rinnovo delle concessioni in essere;
- d) l'attività di pascolo vagante degli ungulati domestici in aree agricole è consentita esclusivamente previo accordo con il soggetto gestore, sotto forma di convenzione, o a seguito del giudizio positivo della procedura di valutazione d'Incidenza;
- e) in caso di interventi di cantierizzazione che comportino: movimenti terra, impiego di inerti provenienti da fuori sito e/o operazioni di taglio/sfalciamento/eradicazione di specie vegetali invasive problematiche riportate nella DGR n. 46-5100 del 18/12/2012 "*Identificazione degli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione*" e s.m.i., il proponente l'opera deve porre in essere tutte le misure necessarie a prevenire l'insediamento e/o la diffusione di specie vegetali alloctone, con particolare riguardo alle entità incluse nella *Black List*. Le modalità specifiche di intervento dovranno essere definite in base alla bibliografia di settore con particolare riferimento a quanto riportato per le singole specie nelle schede monografiche consultabili sulla pagina web: http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm.

3) - Per quanto attiene le aree di pertinenza del rio delle Redini e i rii di fondovalle si applicano i seguenti obblighi

- a) opere di difesa longitudinali e trasversali, interventi di artificializzazione, di risagomatura, di dragaggio e di movimentazione dei sedimenti presenti negli alvei sono ammessi unicamente qualora indispensabili ai fini della protezione idraulica di infrastrutture o di insediamenti urbani consolidati e in assenza di soluzioni alternative a minore impatto; in tali casi è comunque obbligatoria la realizzazione di interventi di mitigazione (scale di risalita, rampe, attraversamenti, tratti di sponda a bassa pendenza, ecc.) e di compensazione, la verifica della loro funzionalità nonché la loro manutenzione; si intendono esclusi da tale obbligo gli eventuali interventi di modificazione degli alvei necessari per favorire la riattivazione della dinamica fluviale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c) e il ripristino della funzionalità di derivazioni irrigue esistenti attuato mediante savanelle, fatto salvo l'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza;
- b) la gestione della vegetazione legnosa nelle aree di pertinenza dei corpi idrici, (rif. Fascia A del

PAI), per i corsi d'acqua per i quali sono definite, e i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche e per quelli intavolati a catasto a nome dello Stato come "beni demaniali – ramo acque", effettuati come descritto appresso:

1) all'interno dell'alveo inciso:

- il taglio manutentivo della vegetazione, conservando le associazioni vegetali allo stadio giovanile, massimizzando la loro flessibilità e resistenza alle sollecitazioni della corrente ed eliminando i soggetti di effettivo pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica o esposti alla fluitazione in caso di piena;
- la ceduzione senza rilascio di matricine, con turni anche inferiori a quelli minimi, nel caso di dimostrata necessità legata a motivi di sicurezza idraulica;

2) fuori dall'alveo inciso, ma entro 10 metri dal ciglio di sponda e nelle zone comprese entro una fascia di 10 metri dalla riva di laghi naturali:

- il taglio manutentivo, con il rilascio di almeno il 50% di copertura residua, conservando i soggetti più stabili e appartenenti a diverse classi diametriche;
- il taglio delle piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo;

3) fuori dell'alveo inciso, oltre i 10 metri dal ciglio di sponda, negli ambienti forestali sono consentiti i tagli eseguiti in conformità a quanto previsto dal capo I del titolo III delle presenti misure;

4) i tagli di cui ai punti 1) e 2) sono effettuati per tratte continue di lunghezza non superiore a 500 metri, separate da fasce di pari estensione non trattate nell'arco di almeno 4 anni; quando la larghezza dell'alveo inciso è superiore a 10 metri, i tagli praticati sulle sponde opposte devono essere effettuati ad aree alternate;

4. Nel Sito sono da promuovere le seguenti attività:

- a) minimizzazione di impatto delle pratiche agrozootecniche, produttive e turistico-ricreative, tramite il loro adeguamento, trasformazione, riconversione;
- b) mantenimento delle stoppie e dei residui delle colture rinviando l'eliminazione e le lavorazioni del suolo almeno fino alla fine di febbraio;
- c) adeguata informazione e messa a disposizione di cartografia del Sito da parte degli Istituti venatori ai cacciatori abilitati a svolgere l'attività venatoria in aree limitrofe al Sito;
- d) individuazione di siti attrezzati per l'osservazione e il monitoraggio tramite opportuna sentieristica schermata per evitare il disturbo, previo accordo con il soggetto gestore;
- e) sfalcio dei prati seguendo un percorso centrifugo e la trebbiatura delle colture di cereali vernini praticato attraverso modalità e tempi compatibili con la riproduzione dell'avifauna, utilizzando dispositivi di involo davanti alle barre falcianti;
- f) interventi di tutela e ripristino di ripe scoscese con terreni sciolti e vegetazione discontinua, previo assenso del soggetto gestore;
- g) utilizzo di dissuasori di collisione per l'avifauna sugli edifici esistenti e limitazioni alla costruzione di nuove strutture con superfici vetrate o riflettenti esposte al rischio di collisione.
- h) conservazione e incremento delle superfici a canneto (*Phragmites australis*) lungo il rio delle Redini e i rii di fondovalle;
- i) predisposizione ed attuazione, per i pascoli di proprietà pubblica, di progetti specifici in applicazione del Piano Pastorale Aziendale, mirati al recupero/miglioramento di habitat pastorali di interesse conservazionistico;
- j) contenimento del consumo di suolo, attraverso interventi di riqualificazione e riutilizzo dei manufatti esistenti.

TITOLO III
MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI E
AGLI HABITAT PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO

Art. 4

(Ambito di applicazione)

1. Gli habitat o raggruppamenti di habitat di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE, o di habitat importanti per la conservazione di specie animali o vegetali dell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE (e s.m.i.) o per le specie di avifauna inserite nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE o per l'avifauna migratrice costituiscono, ai fini del presente provvedimento, tipologie ambientali di riferimento per il Sito, così come descritte nell'Allegato A.
2. In funzione della presenza significativa, all'interno del Sito, di tipologie ambientali di cui all'Allegato A, i piani, i programmi, i progetti, gli interventi, le attività e le opere che possono incidere sul loro stato di conservazione sono soggetti alle seguenti misure di conservazione.

CAPO I - Gestione delle formazioni arboreo-arbustive fuori foresta

Art. 5

(Norme generali)

1. Fatto salvo il divieto di cui all'art. 3, comma 1, lett. f) delle *Misure di Conservazione per la Tutela della Rete natura 2000 del Piemonte*, le formazioni arboreo arbustive non costituenti bosco, ovunque ubicate, devono essere conservate e migliorate ovvero ricostituite se degradate.
2. È sempre vietato eliminare, interrompere o danneggiare le formazioni fuori foresta con il taglio ripetuto dei ricacci, con trattamenti diserbanti o con altri metodi;
3. Per la creazione di nuove formazioni, anche dense a scopo di mascheramento, recinzione, confinamento, si possono impiegare arbusti di specie autoctone cui possono consociarsi specie arboree di diversa grandezza, oltre a specie tradizionalmente coltivate (noce comune, platano, pioppo cipressino e gelsi) anche trattate a ceduo o a capitozza.
4. Tutti gli interventi devono essere preventivamente comunicati al Soggetto gestore del Sito.

Art. 6

(Obblighi)

1. Fatto salvo i disposti di cui all'art. 3, comma 1, lett. k) e art. 13, comma 3, lett e) delle *Misure di Conservazione per la Tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*, la gestione delle formazioni arboreo arbustive non costituenti bosco deve avvenire secondo le seguenti modalità:
 - a) formazioni lineari di origine agamica: è consentita la ceduzione con il rilascio del 50% della copertura. In eventuali aree lacunose è obbligatorio il reimpianto di nuovi soggetti di specie autoctone fino all'ottenimento di una copertura uniforme;
 - b) formazioni lineari a capitozza ed alberi isolati a capitozza: la capitozzatura è consentita secondo la gestione tradizionale con turno minimo di 1 anno. È obbligatoria la sostituzione di capitozze esaurite tramite reimpianto di idonee specie autoctone;
 - c) formazioni lineari miste di origine gamica e agamica: è previsto il rilascio del 50% della copertura della componente di origine gamica, mantenendo le diverse classi cronologiche o

corrispondenti classi diametriche. È obbligatorio il reimpianto di nuovi soggetti di specie autoctone in sostituzione degli esemplari affrancati prelevati fino all'ottenimento di una copertura uniforme della componente di origine gamica;

- d) filare arboreo, viale (non specie esotiche invasive): fatto salvo quanto previsto per gli alberi di particolare interesse conservazionistico di cui all'art. 15 delle *Misure di Conservazione per la Tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*, è consentito prelevare singoli alberi a sostituzione dei quali devono essere messi a dimora, nello stesso ambito, nuovi esemplari di specie autoctone o caratteristiche del paesaggio tradizionale adatte;
- e) alberi isolati: per l'eliminazione è sempre richiesto l'assenso del soggetto gestore e la sostituzione delle piante prelevate;
- f) boschetti non costituenti bosco a prevalenza di specie autoctone arboree: gestione secondo quanto definito per la relativa categoria forestale. Deve sempre essere rilasciata una copertura minima del 50%, prioritariamente di specie autoctone;
- g) arbusteti non lineari di superficie inferiore a 2000 metri quadri: è obbligatoria la libera evoluzione. Per eventuali interventi motivati è necessario l'assenso del Soggetto gestore del Sito;
- h) boschetti a prevalenza di robinia: è prevista la trasformazione in governo misto, con rilascio di una copertura minima del 50%. Dovranno essere rilasciate prioritariamente tutte le specie autoctone diverse dalla robinia e solo secondariamente gli esemplari di robinia, fino al raggiungimento della copertura minima prevista per il rilascio

2. Per tutti i reimpianti di cui al comma 1, deve essere garantita l'affermazione degli esemplari messi a dimora attraverso idonee cure colturali e sostituzione di eventuali fallanze;

3. La lunghezza massima accorpata per ciascun intervento è di 500 metri lineari. In caso di intervento su formazioni lineari su rii e corsi d'acqua minori, l'intervento non deve avvenire su entrambe le sponde ma in maniera alternata per le lunghezze massime indicate.

4. Per tutti gli interventi a carico di formazioni lineari, il turno minimo di ceduzione è di 6 anni per robinia e salici e 10 per le altre specie.

5. I filari di pioppi clonali, fatto salvo quanto disposto dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e all'articolo 29 delle Norme di attuazione del Piano stralcio per la difesa dell'assetto idrogeologico, possono essere tagliati a raso con turno libero purché sia mantenuta la formazione lineare attraverso la sostituzione con pioppi clonali o con altre specie arboree autoctone, garantendo le cure colturali necessarie all'affermazione degli esemplari messi a dimora.

6. I tagli dovranno privilegiare le piante inclinate o comunque instabili.

7. Agli effetti del presente articolo, nella nozione di abbattimento rientra, oltre ad ogni ipotesi di taglio e sradicamento, anche ogni altra grave menomazione delle capacità e potenzialità vegetative della pianta (es. diserbo, danneggiamento con trincia ecc...).

CAPO II - Ambienti forestali

1. Date le peculiarità e i motivi di istituzione del sito, oltre a quanto già previsto dal Capo I del Titolo IV delle “Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte” (approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e successive modificazioni), si applicano i seguenti disposti.

Art. 7

(Disposizioni generali)

1. Fino all’approvazione del piano di gestione di cui agli articoli 40 e 42 della l.r. 19/2009 o di Piani Forestali Aziendali di cui all’articolo 12 della l.r. 4/2009 che abbiano espletato la Procedura di Valutazione di Incidenza, nel Sito si applicano i disposti di cui agli articoli seguenti, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Forestale regionale, per quanto qui non disciplinato.

2. Negli ambienti forestali non costituenti habitat di interesse comunitario (robinieti, rimboschimenti) o nei pioppeti invecchiati e/o in fase di abbandono colturale, sono da promuovere la conversione o l’effettuazione di interventi selvicolturali orientati alla loro progressiva trasformazione in formazioni forestali proprie della vegetazione potenziale del sito.

Art. 8

(Divieti)

1. Negli ambienti forestali è fatto divieto di:
 - a) abbattere o prelevare piante morte o schiantate da fattori abiotici qualora non si rilasci almeno il 50% della necromassa presente;
 - b) eliminare definitivamente le formazioni arboree o arbustive non costituenti bosco, quali filari, siepi campestri a prevalente sviluppo lineare, fasce riparie, boschetti e grandi alberi isolati;
 - c) rimboschire gli habitat aperti associati al bosco inseriti nell’Allegato I della Direttiva Habitat (cespuglieti, praterie, zone umide, ecc.), fatta salva la ricostruzione di boschi naturaliformi sui terreni incolti o su terreni occupati da vegetazione esotica erbacea o legnosa.

Art. 9

(Obblighi)

1. Negli ambienti forestali si applicano i seguenti obblighi:
 - a) i cedui delle categorie forestali costituenti habitat di interesse comunitario sono convertiti in fustai disetanee e o governo misto;
 - b) i cedui delle categorie forestali non costituenti habitat di interesse comunitario sono convertiti in governo misto o in fustaie disetanee con estensione massima delle tagliate di 5 ettari;
 - c) nel taglio del governo misto è rilasciata il 50% della copertura della componente a fustaia articolata su almeno 3 classi cronologiche o corrispondenti classi diametriche;
 - d) i boschi di neoformazione sono governati a fustaia, salvo i robinieti di neoformazione che possono essere governati a governo misto rilasciando il 50% di copertura, avendo cura di mantenere e portare nel tempo le specie autoctone nello strato a fustaia;
 - e) i rimboschimenti sono governati a fustaia;
 - f) i tagli nelle aree di pertinenza dei corpi idrici sono effettuati secondo i disposti dell’art 23 delle *Misure di Conservazione per la Tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*;
 - g) qualsiasi intervento selvicolturale, è sospeso nei periodi di nidificazione dell’avifauna: dal 1° aprile al 31 luglio; all’interno delle garzaie e nell’intorno di 200 metri dalle stesse il periodo di sospensione è compreso tra il 1° febbraio e il 30 settembre.

Art. 10

Querceti di Farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del Carpinion betuli (9160)

1. Divieti:

- a) effettuare prelievi di singoli alberi al di fuori del periodo di curazione o del turno, fatto salvo lo sgombero di esemplari di pioppo clonale ed eventuali esemplari appartenenti alle specie alloctone di cui all'allegato B delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*;
- b) prelevare i portaseme di querce ove in numero inferiore a 30 per ettaro e di specie sporadiche di cui all'allegato A, Tabella 3;
- c) il governo a ceduo.

2. Obblighi:

- a) conversione dei cedui in governo misto o in fustaia disetanea;
- b) qualora non si affermi rinnovazione spontanea entro tre stagioni vegetative dal taglio dovrà essere eseguita rinnovazione artificiale;
- c) conversione del governo misto in fustaia disetanea nei popolamenti in cui l'età del ceduo è maggiore di 30 anni;
- d) nel governo misto, la superficie massima d'intervento accorpata è pari a 2 ettari; la copertura dev'essere mantenuta ad un minimo del 50%, articolata su almeno 3 classi cronologiche o corrispondenti classi diametriche;
- e) nel governo a fustaia, il trattamento mediante tagli a scelta colturali per piede d'albero o per piccoli gruppi, fino a 1000 metri quadri ;
- f) periodo di curazione nelle fustaie e turno della componente a ceduo del governo misto non inferiori a 20 anni; sono sempre possibili interventi mirati alla messa in luce del novellame di specie caratteristiche dell'habitat;
- g) in presenza di esemplari di sorbi, melo, pero e di altre specie ecotonali o localmente rare, caratterizzanti o d'avvenire, favorirli nella selezione anche a scapito delle specie costruttrici del querceto-carpineto;
- h) in caso di moria o schianto del querceto, nel procedere all'eventuale sgombero è necessario il rilascio di una quota della necromassa e degli alberi gravemente danneggiati pari ad almeno il 50%; in carenza di rinnovazione naturale, dopo lo sgombero è obbligatorio il rinfoltimento impiegando specie caratteristiche dell'habitat, idonee alle condizioni e alle dinamiche stagionali.

3. Buone pratiche da incentivare, previo accordo con il soggetto gestore:

- a) contenimento attivo delle specie vegetali esotiche invasive problematiche riportate nella DGR n. 46-5100 del 18/12/2012 "*Identificazione degli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione*" e s.m.i., anche non contemporaneo ad altri interventi selvicolturali;
- b) eliminazione dei pioppi clonali e di altre specie legnose estranee alla flora dell'habitat inseriti in bosco, facendoli morire in piedi ove l'abbattimento e l'esbosco possano danneggiare gli alberi di specie autoctone d'avvenire;
- c) assistenza alla rinnovazione naturale delle querce e, in assenza di disseminazione o attecchimento, rinfoltimento artificiale a piccoli gruppi densi curando il novellame per almeno 5 anni, fermo restando quanto previsto dagli articoli relativi alla provenienza del materiale vivaistico;

- d) rilascio all'evoluzione naturale di aree coltivate limitrofe al bosco o realizzazione di fasce tampone tra bosco e coltivi, per favorire la rinnovazione spontanea delle querce con adeguate condizioni di illuminazione;
- e) monitoraggio dell'idoneità ambientale ad ospitare specie di interesse conservazionistico attraverso indagini specifiche sulla dotazione di necromassa ed alberi di interesse conservazionistico.

CAPO III - Ambienti aperti

1. Date le peculiarità e i motivi di istituzione del sito, oltre a quanto già previsto dal Capo II del Titolo IV delle "Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte" (approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e successive modificazioni), si applicano i seguenti disposti.

Art. 11 *(Divieti)*

1. Negli ambienti aperti è fatto divieto di:

- a) effettuare imboschimenti e rimboschimenti di prati, pascoli, arbusteti, brughiere, zone umide; eventuali interventi di impianto necessari al ripristino di habitat di interesse comunitario devono essere previsti nell'ambito di progetti specifici da sottoporre a procedura di Valutazione di Incidenza; sono fatti salvi gli interventi indispensabili alla difesa del suolo;
- b) rimozione di prati, pascoli, incolti, arbusteti, brughiere, zone umide per ricavare terra arabile;
- c) decollo, atterraggio, sbarco di persone e sorvolo a quote inferiori ai 150 metri dal suolo con aeromobili a motore e droni, sono fatti salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza, spegnimento incendi e l'utilizzo dei droni per scopi scientifici e fini istituzionali con l'eventuale espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza;
- d) realizzare nuove linee elettriche e posare cavi sospesi in prossimità delle aree su cui nidificano uccelli rapaci diurni (Accipitriformi, Falconiformi) e notturni (Strigiformi);
- e) utilizzare prodotti fitosanitari su terreni occupati da ambienti di interesse conservazionistico; l'uso di prodotti volti a contrastare specie esotiche invasive è ammesso evitando l'impiego di prodotti ad elevata persistenza e a rischio di bioaccumulo - in particolar modo in corrispondenza di ambienti di acque ferme - adottando soluzioni tecniche atte a limitarne la dispersione nell'ambiente e sulla base di progetti sottoposti all'assenso del soggetto gestore) o sottoposti a parere vincolante da parte del competente Settore regionale.

Art. 12 *(Obblighi)*

1. Negli ambienti aperti si applicano i seguenti obblighi:

- a) rimozione dei cavi sospesi e dei relativi sostegni di impianti a fune ed elettrodotti dismessi, secondo modalità da concordare con il soggetto gestore;
- b) messa in sicurezza su richiesta del soggetto gestore, delle linee elettriche e dei cavi sospesi già esistenti, per ridurre al minimo il rischio di collisione ed elettrocuzione.

Art. 13 *(Attività da promuovere e buone pratiche)*

1. Sono da promuovere le seguenti attività :

- a) il mantenimento e il recupero di prati stabili e praterie anche attraverso le attività agro-silvo-

- pastorali;
- b) il ripristino o la realizzazione di elementi naturali e seminaturali degli agroecosistemi tradizionali, quali stagni, pozze, fossi, siepi campestri, filari alberati, canneti, risorgive, fontanili, boschetti, ecc.;
 - c) in caso di invasione di piante nitrofile, lo sfalcio ripetuto con asportazione della biomassa;
 - d) utilizzare per gli inerbimenti, nell'ambito di interventi di ripristino di prati stabili, praterie e prato-pascoli, sementi autoctone di origine locale, ottenute da siti di raccolta con composizione vegetazionale compatibile con il contesto interferito.

Art. 14

*Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) (6210*)*

1. Divieti:

- a) irrigazioni, lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, incluse le concimazioni;
- b) effettuare più di due turni di pascolo o sfalci annuali.

2. Obblighi:

- a) adottare tecniche di pascolo turnato, sorvegliato guidato o confinato, senza pernottamento degli animali concentrato e ripetuto nello stesso luogo, fatta salva l'eventuale applicazione delle tecniche di prevenzione degli attacchi da lupo.

3. Buone pratiche:

- a) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale degli animali domestici pascolatori alternando utilizzazioni più intensive e meno intensive a rotazione negli anni;
- b) manutenzione e rifacimento muretti a secco e altri manufatti tradizionali;
- c) stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foraggere, evitando concentrazioni che possano causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica.

TITOLO IV
MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE COLONIE DI CHIROTTERI

1. Date le peculiarità e i motivi di istituzione del sito, oltre a quanto già previsto dal Titolo V delle “Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte” (approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e successive modificazioni), si applicano i seguenti disposti.

Art. 15

(Divieti, obblighi e buone pratiche per le colonie di Chiroterri che si trovano in edifici o infrastrutture)

1. Obblighi:

- a) controllo dell'accesso delle persone mediante apposizione di barriere fisiche permeabili al transito dei chiroterri agli ingressi del sito (cancelli/griglie con sbarre prevalentemente orizzontali e sufficientemente spaziate) o nelle vicinanze (recinzioni).

Art. 16

(Divieti, obblighi e buone pratiche per colonie di Chiroterri che si trovano in ambienti naturali o seminaturali)

1. Divieti:

- a) tagliare esemplari arborei che ospitano le specie.

2. Obblighi:

- a) le attività ludico sportive, che possono interferire negativamente sulle popolazioni presenti, devono essere assoggettate alla procedura di Valutazione di Incidenza.

3. Buone pratiche e attività da incentivare :

- a) realizzazione di interventi finalizzati ad aumentare la disponibilità di rifugi per i chiroterri, previo accordo con il soggetto gestore;
- b) realizzazione di interventi di miglioramento ambientale finalizzati a favorire l'attività di foraggiamento dei chiroterri, previo accordo con il soggetto gestore;
- c) monitoraggio delle popolazioni di chiroterri.

TITOLO V
MISURE DI CONSERVAZIONE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE
CAPO I – Specie vegetali

Art. 17

(Misure di conservazione generali)

1. Per tutte le specie floristiche in Allegato II e IV della Direttiva Habitat è fatto divieto di raccolta di piante intere o parti di essa se non per finalità di studio comprovate e realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza. E' altresì vietato ogni intervento che comporti distruzione diretta o indiretta degli habitat che ospitano le specie.

2. Le presenti norme sono applicabili in corrispondenza delle stazioni di specie floristiche e in un intorno di 10 metri (aumentati a 20 nelle porzioni a monte della stazione floristica laddove si possa avere impatto a valle), identificate e segnalate dal soggetto gestore anche con utilizzo di recinzioni.

Art. 18

(Himantoglossum adriaticum)

1. Divieti:

- a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, incluse le concimazioni;
- b) pascolo antecedente alla fruttificazione;
- c) sfalcio.

2. Obblighi:

- a) . ai fini di evitare l'incespugliamento è da programmare lo sfalcio (o il decespugliamento) da effettuarsi dopo la fruttificazione in periodo tardo estivo – autunnale;
- b) monitoraggio periodico delle stazioni.

Art. 19

(Gladiolus palustris)

1. Divieti:

- a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, incluse le concimazioni;
- b) effettuare opere di drenaggio;
- c) pascolo;
- d) sfalcio.

2. Obblighi:

- a) ai fini di evitare l'incespugliamento è da programmare lo sfalcio (o il decespugliamento) da effettuarsi dopo la fruttificazione e maturazione delle capsule in periodo tardo estivo – autunnale;
- b) monitoraggio periodico delle stazioni.

CAPO II – Specie animali

Art. 20

(Disposizioni generali)

In tutti i siti con presenza di almeno una delle seguenti specie è vietato l'utilizzo di *Bacillus thuringensis* per la lotta contro i Lepidotteri in tutti gli habitat naturali e seminaturali, sono fatti salvi ridotti interventi programmati dal soggetto gestore lungo le piste ciclabili e nelle aree attrezzate, finalizzati alla pubblica incolumità in caso di gravi infestazioni di Lepidotteri urticanti (es. *Thaumetopoea processionea*, *Thaumetopoea pityocampa*).

Art. 21

(*Euplagia quadripunctaria*)

In base al suo status favorevole in Piemonte la specie non richiede nessuna misura di conservazione specifica.

Art. 22

(*Lycaena dispar*)

1. Divieti:

- a) ridurre l'estensione o modificare gli ambienti naturali o seminaturali frequentati dalla specie; sugli habitat frequentati non sono ammessi rimboschimenti o piantagioni, opere di drenaggio, costruzione di nuove strade, piste o manufatti che possano modificare l'idrologia del suolo.

Art. 23

(*Lucanus cervus*)

1. Divieti:

- a) abbattimento di querce senescenti o morte colonizzate da grandi coleotteri xilofagi;
- b) abbattimento, anche fuori dal bosco, di querce vive, senescenti o morte ricadenti nelle classi diametriche maggiori o uguali a 50 cm, fatti salvi interventi di diradamento e tagli a scelta culturale.

2. Obblighi:

- a) individuazione e marcatura permanente delle grandi querce deperienti o morte in piedi in cui si sviluppano grossi coleotteri xilofagi, anche fuori dal bosco; mantenimento in bosco di non meno di 10 querce tra quelle di maggiori dimensioni ad ettaro, marcate individualmente quali "alberi per la biodiversità" e rilasciate fino a completo decadimento e successiva sostituzione.

3. Buone pratiche:

- a) gestione forestale che permetta la presenza costante di querce in tutte le fasi di sviluppo e decadimento;
- b) individuazione di nuclei di invecchiamento di gruppi di querce;
- c) mantenimento o creazione di filari di querce nelle aree agricole poco arborate.

Art. 24

(*Podarcis muralis*, *Lacerta bilineata*, *Zamenis longissimus* e *Hierophis viridiflavus*)

1. Divieti:

- a) effettuare imboschimenti e rimboschimenti di prati, pascoli, incolti, arbusteti, brughiere, zone umide; eventuali interventi di impianto necessari al ripristino di habitat di interesse

comunitario devono essere previsti nell'ambito di progetti specifici da sottoporre a procedura di Valutazione di Incidenza; sono fatti salvi gli interventi indispensabili alla difesa del suolo;

- b) rimozione di prati, pascoli, incolti, arbusteti, brughiere, per ricavare terra arabile;
- c) utilizzare prodotti fitosanitari su terreni occupati dalle specie.

2. Obblighi:

- a) ai fini del controllo della vegetazione lungo la viabilità rurale e nelle aree marginali tra i coltivi è obbligatorio l'uso di tecniche che non prevedano l'utilizzo di diserbanti.

3. Buone pratiche:

- a) il mantenimento e il recupero di prati stabili e praterie anche attraverso le attività agro-silvo-pastorali;
- b) il ripristino o la realizzazione di elementi naturali e seminaturali degli agroecosistemi tradizionali, quali siepi campestri, filari alberati, boschetti, ecc.;
- c) adozione di opportune misure agroambientali per la messa a riposo a lungo termine dei seminativi, allo scopo di creare o mantenere boschi, ambienti aperti, prioritariamente nelle fasce individuate dagli strumenti di pianificazione territoriale quali elementi della rete ecologica (nodi principali, nodi secondari, corridoi ecologici, ecc.), previo accordo con il soggetto gestore;
- d) mantenimento di una fascia gestita a prato o con specie arboree e arbustive, larga almeno 1 metro, lungo i confini degli appezzamenti e dei fossi di scolo principali, esente da trattamenti con principi chimici.

Art. 25

(Bufotes balearicus, Phelophylax lessonae esculenta complex, Hyla intermedia)

1. Divieti:

- a) utilizzo di prodotti antiparassitari nocivi alla fauna acquatica aventi frasi di rischio SPE3 e SPE4;

2. Buone pratiche e attività da incentivare:

- a) controllo selettivo di fauna alloctona interferente (ittiofauna e astacofauna) nei siti riproduttivi nel periodo in cui gli anfibi sono assenti dallo stagno (settembre-dicembre);
- b) realizzazione di siti riproduttivi alternativi nelle vicinanze (< 500 metri), nel caso in cui risulti impossibile il controllo delle specie alloctone interferenti;
- c) realizzazione di piccole zone umide, anche temporanee, ben soleggiate, allagate da aprile a luglio;
- d) ricostituzione o realizzazione di habitat terrestri idonei alla fase terrestre delle specie e fasce tampone per 500 metri intorno ai siti riproduttivi (prati stabili, siepi, boschetti);
- e) monitoraggio dei siti riproduttivi per verificarne lo stato di conservazione.

Art. 26

(Caprimulgus europaeus, Lanius collurio, Falco peregrinus, Milvus migrans, Pernis apivorus)

1. Divieti:

- a) eliminare le fasce di arbusti ecotonali e di margine agli habitat aperti, o comunque idonei alla conservazione delle specie avifaunistiche e di interesse conservazionistico senza l'assenso del Soggetto Gestore, ad eccezione di interventi di ripristino ambientale di praterie e prato pascoli direttamente connessi al mantenimento in stato di soddisfacente conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario e conservazionistico, approvati dal Soggetto Gestore;

b) in caso di nidificazione accertata, gli interventi selvicolturali nel raggio di 100 m non dovranno comportare riduzione della copertura determinata dallo strato dominante di alto fusto.

2. Obblighi:

- a) mantenere, anche nell'attuazione di progetti di ripristino ambientale, una elevata diversità e interconnessione tra habitat, in particolare le fasce di transizione e cotonali.
- b) la gestione delle parcelle di bosco ubicate in zone idonee alla specie verso forme forestali più mature e preservate dal disturbo antropico e l'incentivazione di forme di agricoltura adatte alla specie (con abbondante presenza di aree prative);
- c) monitoraggio delle specie.

**ALLEGATO A -
Principali tipologie ambientali e principali specie**

Tab. 1 – Sinossi delle tipologie ambientali dei Siti Natura 2000 piemontesi.

Macro-tipologie regionali	Tipologie ambientali di riferimento (D.M. 17/10/2007)	Tipologie ambientali di riferimento “Linee guida” D.M. 3/9/2002 (Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000)	Codici All. I Direttiva Habitat
Ambienti forestali	<ul style="list-style-type: none"> - Ambienti misti mediterranei - Corridoi di migrazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Querceti mesofili - Vegetazione ripariale arborea - Cespuglieti temperati 	9160
Ambienti aperti	<ul style="list-style-type: none"> - Ambienti misti mediterranei 	<ul style="list-style-type: none"> - Praterie 	6210*

* Habitat prioritario / (*) Habitat prioritario se ricco di orchidee

Tabella 2 – Elenco delle specie presenti nel Sito

Specie contenute negli elenchi della Direttiva 2009/147/CE e nell'All. II della Direttiva 92/43/CEE e s.m.i.

Gruppo	Cod.	Nome scientifico	Motivo tutela
<i>Uccelli</i>			
	A224	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Specie contenuta nell' Art.4 della Direttiva 2009/147/EC ed elencata nell' Annesso II della Direttiva 92/43/CEE
	A082	<i>Circus cyaneus</i>	
	A026	<i>Egretta garzetta</i>	
	A379	<i>Emberiza hortulana</i>	
	A098	<i>Falco columbarius</i>	
	A103	<i>Falco peregrinus</i>	
	A338	<i>Lanius collurio</i>	
	A073	<i>Milvus migrans</i>	
	A023	<i>Nycticorax nycticorax</i>	
	A112	<i>Perdix perdix</i>	
	A072	<i>Pernis apivorus</i>	
	A085	<i>Accipiter gentilis</i>	
	A247	<i>Alauda arvensis</i>	
	A221	<i>Asio otus</i>	
	A364	<i>Carduelis carduelis</i>	
	A113	<i>Coturnix coturnix</i>	
	A253	<i>Delichon urbica</i>	
	A099	<i>Falco subbuteo</i>	
	A251	<i>Hirundo rustica</i>	
	A356	<i>Passer montanus</i>	
	A155	<i>Scolopax rusticola</i>	
	A219	<i>Strix aluco</i>	
	A284	<i>Turdus pilaris</i>	
	A086	<i>Accipiter nisus</i>	Specie tutelata da convenzioni internazionali
	A324	<i>Aegithalos caudatus</i>	
	A226	<i>Apus apus</i>	
	A028	<i>Ardea cinerea</i>	
	A218	<i>Athene noctua</i>	
	A087	<i>Buteo buteo</i>	
	A366	<i>Carduelis cannabina</i>	
	A363	<i>Carduelis chloris</i>	
	A365	<i>Carduelis spinus</i>	
	A208	<i>Columba palumbus</i>	
	A212	<i>Cuculus canorus</i>	
	A237	<i>Dendrocopos major</i>	
	A269	<i>Erithacus rubecula</i>	
	A096	<i>Falco tinnunculus</i>	
	A359	<i>Fringilla coelebs</i>	

	A342	<i>Garrulus glandarius</i>	
	A233	<i>Jynx torquilla</i>	
	A271	<i>Luscinia megarhynchos</i>	
	A230	<i>Merops apiaster</i>	
	A262	<i>Motacilla alba</i>	
	A261	<i>Motacilla cinerea</i>	
	A214	<i>Otus scops</i>	
	A329	<i>Parus caeruleus</i>	
	A330	<i>Parus major</i>	
	A354	<i>Passer domesticus</i>	
	A115	<i>Phasianus colchicus</i>	
	A274	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	
	A315	<i>Phylloscopus collybita</i>	
	A235	<i>Picus viridis</i>	
	A209	<i>Streptopelia decaocto</i>	
	A210	<i>Streptopelia turtur</i>	
	A311	<i>Sylvia atricapilla</i>	
	A265	<i>Troglodytes troglodytes</i>	
	A286	<i>Turdus iliacus</i>	
	A283	<i>Turdus merula</i>	
	A285	<i>Turdus philomelos</i>	
	A213	<i>Tyto alba</i>	
	A232	<i>Upupa epops</i>	
	A142	<i>Vanellus vanellus</i>	
<i>Mammiferi</i>			
	1327	<i>Eptesicus serotinus</i>	Specie elencata nell'Allegato IV della Direttiva 92/43/CEE
	1326	<i>Plecotus auritus</i>	
		<i>Moscardinus avellanarius</i>	Altri motivi
		<i>Erinaceus europaeus</i>	
		<i>Pipistrellus kuhlii</i>	
		<i>Sciurus vulgaris</i>	
<i>Anfibi</i>			
		<i>Bufo balearicus</i>	Altri motivi
	1203	<i>Hyla intermedia</i>	LR
<i>Rettili</i>			
	1281	<i>Elaphe longissima</i>	Specie contenuta nell'Allegato IV della Direttiva 92/43/CEE
	5179	<i>Lacerta bilineata</i>	
	1256	<i>Podarcis muralis</i>	
		<i>Hierophis viridiflavus</i>	Altri motivi
<i>Invertebrati</i>			
	6199	<i>Euplagia quadripunctaria</i>	Specie contenuta elencata nell'Annesso II della Direttiva 92/43/CEE
	1083	<i>Lucanus cervus</i>	
	1060	<i>Lycaena dispar</i>	

	1026	<i>Helix pomatia</i>	Specie contenuta nell'Allegato V della Direttiva 92/43/CEE
<i>Vegetali</i>			
	4096	<i>Gladiolus palustris</i>	Specie contenuta elencata nell'Annesso II della Direttiva 92/43/CEE
	4104	<i>Himantoglossum adriaticum</i>	

In blu le specie di cui si richiede l'inserimento in formulario standard

Tabella 3– Elenco delle specie forestali autoctone sporadiche presenti nel Sito

<i>Acer campestre</i>
<i>Cotinus coggygria</i>
<i>Crataegus oxyacantha</i>
<i>Ulmus laevis</i>
<i>Ulmus minor</i>
<i>Fraxinus excelsior</i>
<i>Fraxinus oxyphyllus</i>
<i>Laburnum anagyroides</i>
<i>Prunus avium</i>
<i>Prunus padus</i>
<i>Malus sylvestris</i>
<i>Pyrus pyraster</i>
<i>Sorbus torminalis</i>
<i>Sorbus domestica</i>
<i>ibridi di Sorbus spp</i>
<i>Tilia cordata</i>